

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA, IL
TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
DIFFERENZIATI, INDIFFERENZIATI E SERVIZI
CONNESSI.**

adottato con deliberazione di C.C. n. 9 del 26-04-2021

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Principali riferimenti normativi
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Oggetto
- Art. 5 Definizioni e classificazioni dei rifiuti
- Art. 6 Definizioni di altre attività connesse alla gestione dei rifiuti
- Art. 7 Ulteriore classificazione dei rifiuti
- Art. 8 Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

TITOLO II : PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

- Art. 9 Programmazione
- Art. 10 Forme di gestione
- Art. 11 Ordinanze contingibili e urgenti
- Art. 12 Partecipazione degli utenti e delle formazioni sociali alla gestione dei rifiuti
- Art. 13 Campagne di informazione e educazione ambientale
- Art. 14 Accesso alle informazioni
- Art. 15 Obblighi e divieti generali

TITOLO III: GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E DEGLI ASSIMILATI

CAPO I principi generali del conferimento e della raccolta

- Art. 16 Norme generali per la raccolta porta a porta
- Art. 17 Usi vietati dei contenitori

CAPO II Raccolta differenziata

- Art. 18 Istituzione del servizio di raccolta differenziata
- Art. 19 Ambito della raccolta differenziata
- Art. 20 Conferimento della frazione umida
- Art. 21 Conferimento della frazione secca recuperabile
- Art. 22 Conferimento della frazione secca non recuperabile
- Art. 23 Conferimento del verde
- Art. 24 Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti
- Art. 25 Compostaggio domestico

CAPO III Raccolta mediante contenitori stradali

- ART. 26 Organizzazione del servizio di raccolta con contenitori stradali (es. pannoloni e pannolini, oli vegetali esausti, abiti usati)

CAPO IV Raccolta porta a porta

- Art. 27 Organizzazione del servizio di raccolta porta a porta
- Art. 28 Modalità di conferimento iniziale

CAPO V Raccolta in Centro Comunale

- Art. 29 Organizzazione del servizio di raccolta in Centro Comunale di Raccolta

TITOLO IV GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Capo I Servizio di spazzamento

- Art. 30 Estensione territoriale del servizio di spazzamento
- Art. 31 Organizzazione del servizio di spazzamento
- Art. 32 Cestini porta rifiuti e per la raccolta delle deiezioni canine
- Art. 33 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
- Art. 34 Pulizia di aree pubbliche
- Art. 35 Pulizia delle aree pubbliche verdi
- Art. 36 Pulizia della aree esterne ad esercizi
- Art. 37 Manifestazioni pubbliche
- Art. 38 Pulizia della aree adibite a spettacoli di tipo saltuario
- Art. 39 Pulizia dei mercati
- Art. 40 Esercizi stagionali e stabilimenti balneari – Norme particolari
- Art. 41 Pulizia dei fabbricati, delle aree coperte e scoperte private e dei terreni non edificati
- Art. 42 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

Capo II Servizi cimiteriali

- Art. 43 Rifiuti cimiteriali da esumazione, estumulazione e attività manutentive

TITOLO V GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SPECIALI E RIFIUTI PERICOLOSI E DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Art. 44 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati

Art. 45 Gestione dei rifiuti speciali non assimilati

Art. 46 Gestione dei rifiuti urbani pericolosi

Art. 47 Gestione dei beni durevoli obsoleti

TITOLO VI TRASPORTO E SMALTIMENTO

Art. 48 Trasporto e pesatura

Art. 49 Smaltimento

TITOLO VII VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 50 Efficacia del presente regolamento

Art. 51 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art. 52 Controlli

Art. 53 Sanzioni

Art. 54 Allegati

TITOLO I

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano entro il perimetro dell'intero territorio comunale, come individuato dai suoi confini amministrativi.

Art. 2 – Principali riferimenti normativi

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 198, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e s.m. e i. (di seguito semplicemente Decreto), disciplina i servizi di gestione dei rifiuti di cui al successivo articolo 4, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti dal D. Lgs. 267/2000.

2. L'introduzione e la modifica di norme nazionali e regionali aventi efficacia imperativa nella materia disciplinata dal presente regolamento determina la disapplicazione delle norme regolamentari che risultassero in loro contrasto.

Art. 3 - Finalità

1. Oltre a perseguire gli obiettivi indicati dall'art. 177 del Decreto, il presente regolamento è adottato al fine di :

- a) ridurre le quantità di rifiuti immessi nell'ambiente ed il loro impatto sull'ecosistema;
- b) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- c) razionalizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti;
- d) promuovere la raccolta differenziata indicando le modalità di conferimento e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- e) promuovere l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- f) coordinare la gestione comunale con quella dell'Autorità d'Ambito.

2. Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi.

Art. 4 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) la gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU) e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSAU), ai sensi dell'art. 198 del Decreto;
- b) l'istituzione e lo svolgimento dei servizi integrativi per la gestione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del Decreto;
- c) l'istituzione e lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata per alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi (RUP).

2. Il presente regolamento disciplina inoltre:

- a) la gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera "f", del Decreto;
- b) le modalità di quantificazione dei rifiuti urbani da avviare al recupero e/o allo smaltimento.

Art. 5 – Definizioni e classificazione dei rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Per le definizioni di rifiuto, produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo, bonifica, messa in sicurezza, compost da rifiuti, combustibile da rifiuti, ed imballaggio si rinvia a quanto stabilito dall'art. 183 del Decreto.

2. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

3. Sono rifiuti urbani:

- a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;

- b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi di quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del Decreto e secondo il *“Regolamento recante le modalità di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani”*, approvato dall'Assemblea dei Comuni dell'ARO 2 Lecce con Deliberazione n. 1 del 21-01-2016, che qui si richiama e conferma in tutte le sue parti;
- c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) rifiuti vegetali provenienti da aree, giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti prodotti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 6 – Definizione di altre attività connesse alla gestione dei rifiuti

Quanto alle attività connesse alla gestione dei rifiuti, il presente regolamento adotta anche le seguenti definizioni:

- a) conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di produzione e/o di detenzione ai dispositivi ed attrezzature di raccolta (così detto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero o smaltimento autorizzati (così detto conferimento finale);
- b) trasporto: operazione di trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti o approvati dall'Ente gestione per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo fino agli impianti di riciclaggio, recupero o smaltimento definitivo. Tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessario, fasi intermedie di stoccaggio;
- c) centro comunale di raccolta (CCR): zona recintata e presidiata dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti;
- d) raccolta porta a porta: raccolta dei RSU e dei RSUA ed altri rifiuti effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati, sia per singoli utenti che per comunità; il Comune può prevedere per le esigenze della raccolta differenziata, l'utilizzo – da parte degli utenti del servizio – di contenitori di caratteristiche diverse in relazione alla frazione di rifiuto che il contenitore è destinato ad accogliere;
- e) raccolta a contenitori stradali : raccolta dei RSU e dei RSUA ed altri rifiuti tramite contenitori stradali; il Comune può prevedere per le esigenze della raccolta differenziata, l'utilizzo – da parte degli utenti del servizio – di contenitori di caratteristiche diverse in relazione alla frazione di rifiuto che il contenitore è destinato ad accogliere. Ai fini dell'attuazione delle linee programmatiche regionali in materia di raccolta differenziata spinta porta a porta, il sistema con contenitori stradali rimane una modalità residuale;
- f) raccolta a chiamata: raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata preventivamente con l'ente gestore del servizio;
- g) spazzamento: operazione specificamente rivolta all'asporto dei rifiuti urbani esterni, così come definiti nell'articolo successivo.

Art. 7 – Ulteriore classificazione dei rifiuti

Fermo restando quanto disposto dall'art. 184 del Decreto, ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento e dell'organizzazione della loro raccolta, i rifiuti urbani vengono ulteriormente classificati come segue:

- a) rifiuti urbani pericolosi (RUP): quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del Decreto, rifiuti provenienti da attività domestiche classificati come pericolosi nel Catalogo Europeo dei Rifiuti, quali batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati “T” e/o “F” (tossici e/o infiammabili) quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, eventuali altri rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità, dei quali venga stabilita la necessità/possibilità di smaltimento/recupero in modo differenziato;
- b) frazione organica: materiali ad alto tasso di umidità e di materiale organico, che risultino compostabili.
Fanno parte della frazione organica:
 - b1) la frazione umida (scarti di cucina, organici e biodegradabili, piccoli quantità di refluiti verdi o di pura cellulosa, come carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);
 - b2) rifiuti verdi: composti da materiale ligneo celluloso e foglie derivante dai lavori di sfalci, potature, operazioni di manutenzione di aree verdi pubbliche o private, parchi e aree cimiteriali;
 - c) frazione secca: materiali a basso o nullo tasso di umidità a loro volta suddivisi in:
 - c 1) recuperabili: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo tra cui:
 - c 1.1) carta: frazione recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapack

- c 1. 2) plastica: frazione recuperabile costituita da imballaggi e contenitori per liquidi in plastica di volume inferiore ai 10 litri
- c 1.3) vetro : frazione recuperabile costituita da oggetti in vetro quali bottiglie ecc.;
- c 1.4) lattine: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
- c 1.5) barattoli: frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;
- c 1.6) olio esausto domestico: frazione recuperabile costituita da oli e grassi commestibili, liquidi di origine domestica;
- c 1.7) altre frazioni riciclabili: altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad esempio fogli di polietilene o cassette di plastica, se recuperabili);
- c. 2) non recuperabili: tutte le frazioni non più passibili di recupero, compresi i piccoli ingombranti (sedie, comodini ed altri oggetti analoghi che possano essere agevolmente raccolti dagli operatori) e che siano quindi destinate a forme di smaltimento quali interrimento definitivo o termo distruzione;
- d) rifiuti esterni: i rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, torrenti, canali, specchi e corsi d'acqua in genere appartenenti a pubblici demani;
- e) rifiuti ingombranti: beni di consumo durevole, di arredamento e/o uso comune (es. mobili o loro parti, biciclette, elettrodomestici ...) derivanti dalla loro sostituzione o rinnovo, esclusi quelli di cui all'art. 227 del Decreto e cioè rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto;
- f) rifiuti urbani assimilati (RSUA = rifiuti solidi assimilati ovvero rifiuti speciali assimilati agli urbani) rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'apposito Regolamento di Assimilazione approvato con Deliberazione dell'ARO 2 Lecce n. 1 del 21-01-2016, che qui si richiama e conferma integralmente. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi. I rifiuti assimilati si suddividono nelle stesse categorie di cui ai precedenti punti b) e c) (verde, umido, secco riciclabile e non , ecc);
- g) rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai precedenti punti b1) , d) ed f).
- h) rifiuti speciali (che non siano stati dichiarati assimilati ai rifiuti urbani):

RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali :

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, i rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibili derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;

sono rifiuti pericolosi:

- a) i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D della parte quarta del Decreto;
- b) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con Decreto del Ministero della Difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del Decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengano custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.

Art. 8 Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Per l'assimilabilità dei Rifiuti Solidi Speciali ai Rifiuti Urbani si rinvia al “*Regolamento recante le modalità di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani*”, approvato dall'Assemblea dei Comuni dell'ARO 2 Lecce con Deliberazione n. 1 del 21-01-2016, che qui si richiama e conferma in tutte le sue parti.

TITOLO II PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 9 – Programmazione

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi generali di seguito indicati.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:

- senza determinare i rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi elaborati in materia di rifiuti dall'Autorità d'Ambito, dalla Provincia di Lecce, dalla Regione Puglia, dallo Stato e dall'Unione Europea e provvede alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 10 – Forme di gestione

1. Il Comune organizza la gestione dei RSU e dei RSUA, avviati al recupero e/o allo smaltimento in regime di privativa, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nella forma prevista dal D.Lgs. 267/2000, e dalla normativa emanata dalla Regione Puglia e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201 comma 3 del Decreto.

2. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 198 del Decreto. Tali servizi sono svolti sulla base di apposita convenzione.

Art. 11 – Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Le ordinanze di cui al comma precedente sono emanate ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del Decreto.

Art. 12 – Partecipazione degli utenti e delle formazioni sociali alla gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario.

2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite:

- il reimpiego ed il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

3. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. In ogni caso il cittadino-utente dovrà avere da parte dell'Amministrazione Comunale, tramite anche gli Uffici competenti, la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e dell'attività di partecipazione degli utenti dei servizi, secondo le disposizioni del presente regolamento.

5. Ogni cittadino può collaborare con gli organi comunali al fine di migliorare la qualità dei servizi, anche segnalando tempestivamente eventuali carenze organizzative e violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 13 – Campagne di informazione ed educazione ambientale

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo precedente, il Comune, in collaborazione con le associazioni di volontariato, con le ditte appaltatrici dei servizi di gestione di rifiuti e con l'Autorità d'Ambito, elabora e conduce campagne di informazione ed educazione ambientale tramite:

- a) la pubblicazione e la distribuzione di materiale informativo;
- b) l'organizzazione di seminari, conferenze, riunioni pubbliche e simili;
- c) la visita agli impianti di raccolta, riciclaggio e trattamento dei rifiuti;
- d) le ulteriori iniziative che riterrà opportuno promuovere.

2. Il Comune, d'intesa con i competenti organi scolastici e in collaborazione con i soggetti di cui al comma precedente, promuove l'organizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio e di attività, anche extrascolastiche, attinenti al tema dei rifiuti.

Art. 14 – Accesso alle informazioni

1. Il Comune assicura alla collettività locale il diritto di partecipazione alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative in materia ambientale, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti, nelle forme stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

2. Il Comune fornisce all'Autorità d'Ambito, alla Provincia ed alla Regione tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle loro attività nel settore.

Art. 15 – Obblighi e divieti generali

1. I produttori dei rifiuti oggetto del presente regolamento sono tenuti a conferirli secondo i tempi e le modalità prescritte e secondo le modalità conseguenti al progetto tecnico attuato a seguito dell'affidamento del servizio rifiuti.

2. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato e non autorizzato di rifiuti al suolo, sia sulle aree pubbliche e private, anche se in prossimità dei cassonetti o sul suolo all'interno delle aree ecologiche condominiali, poste su area privata ovvero pubblica.

3. E' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti riportate nel presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti proposti al controllo.

5. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti, e al recupero delle somme anticipate.

6. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.

7. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi laddove individuato il soggetto responsabile.

8. Il Comune attiva la vigilanza applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia, salvo che il fatto costituisca reato.

9. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

10. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di igiene urbana.

11. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, impermeabili, scarpe ecc).

12. Oltre a quanto stabilito dalla legge e dalle successive disposizioni del presente regolamento è comunque vietato :

- a) procedere ad ogni forma non autorizzata di cernita e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio comunale e/o all'interno degli eco centri;
 - b) procedere ad ogni forma non autorizzata di cernita e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori ed esposti sulla pubblica via, nelle zone in cui viene effettuato il servizio porta a porta;
 - c) danneggiare le attrezzature afferenti ai servizi di smaltimento di rifiuti, ivi compresi i contenitori esposti sulla pubblica via;
 - d) affiggere sui contenitori materiali di qualunque natura e dimensione, salvo espressa autorizzazione del Comune o del proprietario del contenitore;
 - e) intralciare o ritardare l'opera degli addetti ai servizi;
 - f) conferire materiali accesi, non completamente spenti o comunque tali da provocare danni;
 - g) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con ogni tipo di rifiuti , liquidi o solidi;
 - h) spostare i contenitori stradali (es. contenitori raccolta differenziata pannolini pannoloni) ed i contenitori esposti sulla pubblica via;
 - i) procedere allo smaltimento non autorizzato mediante combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere. Tale divieto non si applica per i rifiuti vegetali a condizione che vengano combusti in aree agricole nel rispetto delle leggi e delle disposizioni in materia vigenti e adottando comunque le cautele per limitare al massimo le emissioni;
 - l) procedere allo smaltimento non autorizzato dei rifiuti mediante immissione nella pubblica fognatura.
 - m) conferire rifiuti o frazioni di rifiuto utilizzando contenitori diversi da quelli destinati ad accoglierli;
 - n) abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori, anche se in prossimità degli stessi o sul suolo all'intero delle aree ecologiche condominiali, poste su area privata ovvero pubblica;
 - o) esporre il rifiuto in luogo diverso da quello stabilito per la raccolta, ovvero non in prossimità dell'accesso dell'utente alla via pubblica;
 - p) esporre il rifiuto in giorni diversi dal quelli previsti nel calendario di raccolta stabilito dal capitolato e dal progetto tecnico per l'affidamento del servizio;
 - q) conferire il rifiuto indifferenziato, ovvero non suddiviso nelle varie frazioni differenziate;
 - r) abbandonare i rifiuti in sacchetti nei cestini pubblici;
 - s) effettuare il compostaggio domestico in luoghi non adatti al processo di compostaggio (recanti pregiudizio alle condizioni igienico-sanitarie e di disagio per la popolazione);
 - t) conferire su tutto il territorio comunale, in ogni forma e luogo fatto salvo nelle aziende regolarmente autorizzate, qualsiasi rifiuto, anche se assimilabile, prodotto in un altro Comune;
15. Non ricade nel divieto di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 192 del Decreto:
- a) il deposito dei sacchi e dei contenitori sulla pubblica via, per il conferimento dei rifiuti raccolti con il sistema del porta a porta, purché ciò avvenga nei tempi e nei modi regolati dal presente regolamento;
 - d) il deposito dei rifiuti in strutture destinate al compostaggio domestico, purché siano seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.
16. Il Comune vigila sul rispetto delle prescrizioni di legge e del presente regolamento, applicando le sanzioni ivi previste, fatta salva l'erogazione di eventuali sanzioni penali da parte dell'autorità giudiziaria, ove il fatto costituisca reato.
17. Il Comune impone ai gestori dei servizi disciplinati dal presente regolamento il rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie e in materia di sicurezza del lavoro.
18. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare e/o integrare gli orari e le modalità di conferimento in relazione a esigenze e situazioni diverse.

TITOLO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E DEGLI ASSIMILATI

CAPO I

Principi generali del conferimento e della raccolta

Art. 16 – Norme generali per la raccolta porta a porta

1. Con la raccolta porta a porta, il Comune provvede al ritiro dei rifiuti previa separazione da parte degli utenti della frazione umida da quella secca.
2. Nei contenitori destinati ai rifiuti dovrà essere inserita **esclusivamente** la tipologia di rifiuto previsto, essendo espressamente vietata la commistione di diverse tipologie di rifiuto.

3. I contenitori necessari per tale raccolta, saranno assegnati alle utenze *una tantum*, a cura e spese del Comune. I contenitori successivi dovranno, invece, essere acquistati a cura e spese dell'utenza, se danneggiati dalla loro incuria.
4. Il servizio sarà effettuato nei giorni e nelle ore fissate dall'amministrazione, secondo un calendario distribuito a ciascun utente.
5. Il calendario della raccolta, previa opportuna e tempestiva informativa ai cittadini, potrà essere diversificato sia in relazione alle stagioni, sia in relazione a specifiche esigenze e/o contingenze.
6. Il calendario della raccolta potrà essere modificato ogni anno al fine del miglioramento del servizio e ne sarà fornita sempre copia e comunicazione alle utenze.

Art. 17 – Usi vietati dei contenitori

Oltre a quanto disposto precedentemente è vietato immettere nei contenitori destinati al conferimento di RSU e RSUA:

- a) sostanze liquide
- b) RSU e RSUA per i quali sia previsto un apposito servizio di raccolta differenziata;
- c) materiali che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento e/o agli operatori degli stessi;
- d) ogni altro tipo di rifiuto per il quale sia prevista una diversa modalità di conferimento.

CAPO II Raccolta differenziata

Art. 18 – Istituzione del servizio di raccolta differenziata

1. Il Comune istituisce la raccolta differenziata dei rifiuti da avviare al recupero prestando ogni attività necessaria a rispettare gli obiettivi fissati dell'Autorità d'Ambito, ai sensi dell'art. 181 del Decreto e con le misure previste dell'art. 205 del Decreto.
2. Nell'ambito delle disposizioni vigenti, il Comune determina le modalità di valutazione quantitativa dei rifiuti raccolti tramite questo servizio ai fini del calcolo di eventuali agevolazioni tariffarie.

Art. 19 – Ambito della raccolta differenziata

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche presenti nei RSU e RSUA prodotte sul territorio comunale:
 - a) umido (o frazione umida)
 - b) frazione secca recuperabile (carta, imballaggi in plastica, vetro, metalli ecc)
 - c) oli esausti domestici
 - d) frazione secca non recuperabile
 - e) rifiuti domestici ingombranti
2. Il Comune organizza il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di cui ai precedenti commi, determinando in particolare:
 - a) le caratteristiche dei contenitori, in relazione alla frazione di rifiuto che sono destinati ad accogliere;
 - c) le modalità e la frequenza dello svuotamento;
 - d) le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti presso il CCR (Centro Comunale di Raccolta o Ecocentro o Punto Ecologico);
 - e) le modalità di gestione della frazione secca non recuperabile.

Art. 20 – Conferimento della frazione umida

1. L'utente ha l'obbligo di conferire il rifiuto umido privo di impurità non compostabili, secondo i tempi e le modalità stabilite dal Comune.
2. La frequenza di raccolta non potrà essere inferiore a due volte la settimana. Tuttavia:
 - a) nei mesi estivi, la frequenza potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario;
 - b) in caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno, non essendo considerato festivo il sabato;
 - c) in caso di più giorni festivi consecutivi, la raccolta dovrà comunque essere effettuata entro il terzo giorno.
3. La frazione umida deve essere conferita dagli utenti in appositi contenitori debitamente chiusi. L'umido dovrà essere preventivamente confezionato in sacchetti di materiale biodegradabile (di mater bi o di carta) forniti dalla ditta appaltatrice.

4. La frazione umida sarà conferita dall'ente gestore del servizio di raccolta agli impianti di compostaggio, per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Art. 21 – Conferimento della frazione secca recuperabile

1. L'utente ha obbligo di conferire la frazione secca recuperabile secondo i tempi e le modalità stabilite dal Comune.
2. Il Comune può imporre all'utente la separazione delle diverse componenti della frazione secca, quali carta, plastica, vetro, lattine e barattoli .
3. La frazione secca recuperabile sarà successivamente conferita ad impianti di recupero e riciclaggio.

Art. 22 – Conferimento della frazione secca non recuperabile

1. L'utente ha obbligo di conferire la frazione secca non recuperabile secondo i tempi e le modalità stabilite dal Comune.
2. La frazione secca non recuperabile sarà successivamente conferita ad impianti autorizzati di trattamento/smaltimento.

Art. 23 – Conferimento del verde

I residui vegetali derivanti dalla sfalcio e dalla potatura di giardini, orti ed aree verdi in genere possono essere conferiti:

- a) auto-compostaggio
- b) presso la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana, secondo le modalità previste dall'appalto del servizio e dal progetto aggiudicatario della gara d'appalto;
- d) mediante servizio a pagamento con ditta appaltatrice del servizio raccolta rifiuti per quantitativi eccezionali;
- e) presso il Centro Comunale di Raccolta, se installato l'apposito cassone da parte del Comune e/o dalla ditta appaltatrice.

Art. 24 – Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti

1. L'utente conferisce i rifiuti domestici ingombranti:
 - a) usufruendo dell'apposito servizio su prenotazione telefonica dell'utente al numero verde, o numero di ufficio della Ditta che gestisce il servizio di raccolta per conto del Comune;
 - b) depositandoli presso l'apposito spazio allestito all'interno del Centro Comunale di Raccolta;
2. la Ditta raccogliitrice dovrà provvedere ad una cernita del materiale separando:
 - frigoriferi, congelatori, surgelatori e condizionatori d'aria;
 - televisori, computer, stampanti ed altri apparecchi elettronici;
 - rifiuti costituiti da legno trattato;
 - rifiuti ferrosi;
 - materiale non riciclabile;
3. Il Comune potrà attivare, compatibilmente con la sostenibilità economica, ulteriore grado di differenziazione dei rifiuti qualora siano individuabili e attivi specifici impianti di trattamento e recupero, con apposite convenzioni.
4. Piccoli elettrodomestici, pile, batterie, farmaci , toner e altri rifiuti pericolosi di provenienza domestica possono essere conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo le modalità rese note dal Comune e/o dalla Ditta appaltatrice.

Art. 25 – Compostaggio domestico

1. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso agevolazioni economiche, previa implementazione di opportune attività di controllo, il compostaggio domestico.
2. L'utente che attua il compostaggio domestico – godendo di agevolazioni tariffarie – non può, di norma, conferire il rifiuto umido al servizio di raccolta differenziata.
3. Ogni utente interessato alla pratica del compostaggio potrà eseguire tale operazione solo e esclusivamente sulle frazioni verde ed umido prodotte dal suo nucleo familiare/abitazione, utilizzare i prodotti di risulta su proprio orto, giardino, fioriere, ecc. Potrà essere consentito, in via eccezionale ed a richiesta, l'effettuazione del compostaggio domestico congiunto per un massimo di due famiglie con abitazioni vicine.

4. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di Composterie, in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

5. Il compostaggio domestico deve avvenire secondo modalità tali da non costituire pericoli di ordine igienico-sanitario e qualsiasi altro disagio per la popolazione; in particolare, l'impianto di compostaggio domestico dovrà essere collocato il più lontano possibile da abitazioni di terzi.

In ogni caso non è consentito praticare il compostaggio domestico al di fuori del territorio comunale.

6. La collocazione della struttura del compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà;

7. Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;

b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;

c) seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.

8. Gli aspetti di dettaglio e l'applicazione delle agevolazioni tariffarie sono disciplinati dall'apposito Regolamento comunale per il compostaggio domestico, approvato con DCC n. 43 del 19-12-2015.

Capo III

Raccolta mediante contenitori stradali

Art. 26 – Organizzazione del servizio di raccolta con contenitori stradali (es. pannoloni e pannolini, oli vegetali esausti, abiti usati)

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti mediante contenitori stradali è previsto solo per alcune tipologie di rifiuti, conferendoli previa autorizzazione comunale. Qualora il contenitore stradale prescelto risultasse già colmo l'utente dovrà servirsi del contenitore più prossimo ancora utilizzabile.

2. Gli addetti al servizio di raccolta devono comunque prelevare anche i rifiuti non correttamente conferiti e/o abbandonati nei pressi dei suddetti contenitori, avendo cura della nettezza del suolo circostante, e successivamente segnalare le anomalie agli uffici comunali al fine di porre eventuali azioni correttive.

3. Le operazioni di raccolta dei rifiuti devono essere svolte in maniera tale da garantire il rispetto delle norme igieniche e sanitarie in modo da evitare ogni possibile nocimento per la salute pubblica e per il decoro urbano.

4. I contenitori stradali devono essere periodicamente sottoposti a lavaggio e a disinfezione per assicurare il rispetto delle norme di igiene e profilassi, e sostituiti una volta divenuti inservibili e/o obsoleti.

Capo IV

Raccolta porta a porta

Art. 27 – Organizzazione del servizio di raccolta porta a porta

1. Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani domestici verrà attuato con la separazione dei flussi mediante il sistema di raccolta "porta a porta", secondo quanto precisato nei successivi articoli.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti effettuato mediante il sistema porta a porta si attua mediante il ritiro dei rifiuti, posti in appositi contenitori e collocati dagli utenti nei luoghi, giorni ed orari stabiliti dal Comune. L'utente detiene i rifiuti all'interno dei locali in cui questi si formano, osservando ogni cautela al fine di assicurare un corretto conferimento iniziale.

3. I rifiuti, devono essere adeguatamente ridotti di volume, e devono essere conferiti in flussi distinti secondo calendario di raccolta.

4. Il servizio di raccolta "porta a porta" avviene al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada (salvo casi particolari autorizzati).

5. La Ditta Appaltatrice passa "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori.

6. Questi devono essere collocati, nelle ore e nei giorni previsti dal calendario di raccolta secondo il progetto tecnico e il capitolato del servizio, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati ed autorizzati dagli Uffici Comunali.

7. Il servizio viene eseguito nelle prime ore del mattino o comunque, di norma, entro le ore antimeridiane.

8. In caso di festività infrasettimanale, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti, in accordo tra la Ditta Appaltatrice e gli Uffici Comunali.

Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con ogni sistema ritenuto utile ed efficace agli utenti.

9. Gli utenti sono tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale in modo il più adeguato al fine di prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e tenere pulito il punto di conferimento. Qualora accada che il contenuto dei contenitori fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono tenuti a pulire la zona interessata. Quando la necessità di pulire una stessa zona si presentasse in modo costante sarà fatta segnalazione dalla Ditta raccogliitrice e gli utenti saranno invitati dagli Uffici Comunali competenti a provvedere di depositare i rifiuti in modo da evitare sversamenti.

10. Il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta avviene mediante contenitori e per ciascun tipo di frazione di rifiuto e sarà regolato dalle seguenti norme:

a) il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;

b) eventuali sacchi per il conferimento dei rifiuti devono essere sempre ben chiusi e all'interno dei contenitori, in modo da non attirare animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;

c) i contenitori devono essere esposti sulla pubblica via nei giorni e negli orari prefissati;

d) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;

e) allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbono proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei contenitori.

11. Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

12. Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili dai mezzi addetti alla raccolta o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori dovranno essere collocati vicini all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

13. Per le utenze commerciali/pubblici esercizi o utenze condominiali che non abbiano possibilità (es. per motivi igienico-sanitari e/o certificazione antincendio) e/o spazi di stoccaggio nella proprietà privata, può essere loro concessa dal Comune un'area su suolo pubblico, per la realizzazione di uno spazio ecologico dedicato, che le stesse utenze avranno l'obbligo di delimitare con struttura, aventi caratteristiche concordate con l'amministrazione comunale. Le utenze mantengono la piena responsabilità dell'area e della struttura realizzata. L'area e i contenitori potranno costituire anche un'unità a servizio di più utenze, fermo restando la responsabilità delle stesse per un corretto conferimento.

14. La pulizia dei contenitori per la raccolta porta a porta per qualsiasi utenza è a cura degli utenti, che dovranno adottare modalità operative e detergenti idonei da garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi, nel rispetto della normativa vigente. E' fatto obbligo alle utenze responsabili delle aree e dei contenitori di garantire la pulizia dei luoghi sui quali i contenitori stessi vengono posizionati.

15. I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

16. Gli addetti al servizio di raccolta devono comunque prelevare anche i rifiuti non correttamente conferiti e/o abbandonati nei pressi dei suddetti contenitori, avendo cura della nettezza del suolo circostante. In tal caso sarà cura degli addetti al servizio di raccolta informare gli utenti responsabili del conferimento scorretto, sugli obblighi dettati dal presente regolamento e dai calendari di conferimento redatti dal Comune. Gli stessi, nel caso in cui non fosse possibile individuare i responsabili, avranno l'obbligo di lasciare nelle buche da lettere o sui contenitori della raccolta, apposito materiale informativo, riguardante le problematiche riscontrate ed i metodi corretti di conferimento dei rifiuti.

17. Le operazioni di raccolta dei rifiuti devono essere svolte in maniera tale da garantire il rispetto delle norme igieniche e sanitarie, e comunque in modo da evitare ogni possibile nocumento per la salute pubblica.

18. Il Comune può variare le modalità di raccolta qualora ciò si renda necessario al fine di migliorare la qualità del servizio, ridurre i costi del suo espletamento e/o quando lo impongano specifiche norme di legge, anche in relazione a singole utenze.

Art. 28 - Modalità di conferimento iniziale

1. In attesa del conferimento iniziale, i contenitori devono essere posizionati – di norma all'interno dei locali o della proprietà in cui il rifiuto si forma – in modo non pregiudizievole per il decoro urbano, per l'igiene pubblica, per la pubblica incolumità e per la normale circolazione di persone o mezzi.

2. L'utente è tenuto a collocare i contenitori presso i punti di raccolta poco prima che questa venga effettuata, e a ritirarli quanto prima dopo lo svuotamento. Analogamente provvedono le utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttivo. Nel caso di utenze condominiali l'amministratore del condominio è da considerarsi il responsabile unico per tutte le singole utenze presenti al suo interno, mentre per le attività economico-produttive si dovrà fare riferimento al legale rappresentante della ditta.

3. Il Comune potrà fornire alle utenze di cui al secondo periodo del precedente comma, che ne facciano richiesta, appositi contenitori di adeguata capacità. Tali contenitori, che rimangono di proprietà Comunale, debbono considerarsi custoditi, ai sensi della disciplina civilistica, dagli amministratori del condominio e/o della ditta o di chi a loro vece ha provveduto a ritirarli.

4. Se la carreggiata risultasse inaccessibile o difficilmente accessibile ai mezzi meccanici di raccolta, il Comune può disporre che i contenitori vengano collocati dagli utenti, per lo svuotamento, in prossimità dell'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici comunali competenti.

5. I contenitori per la raccolta differenziata devono essere periodicamente puliti a cura degli utenti stessi.

6. Per i rifiuti ingombranti e per i beni durevoli di cui all'art. 227 comma 1 lettera a del Decreto, è vietato il conferimento al di fuori della raccolta a chiamata, per la quale viene comunicato all'utenza il giorno e l'orario di esposizione dei materiali sulla pubblica via per il ritiro presso l'utenza. In fase di prenotazione dell'intervento verrà richiesta la tipologia del materiale da conferire, il numero di pezzi da conferire, per consentire alla ditta di dare le opportune istruzioni, ferma restando la possibilità della ditta appaltatrice di limitare volumetricamente il conferimento per ragioni tecnico operative.

Rimane ferma la possibilità da parte dell'utenza di conferire presso il Centro Comunale di Raccolta.

7. Nel caso di utenze condominiali o di utenze non domestiche i contenitori possono essere collocati anche all'interno dell'area privata purché siano posti in un apposito spazio privo di barriere architettoniche per il suo raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, rampe, pavimentazione irregolare, ecc...).

L'amministrazione condominiale o il titolare o il legale rappresentante della ditta in tal caso richiede al Gestore di effettuare la raccolta accedendo all'interno della proprietà privata, in alternativa all'esposizione a cura degli utenti.

8. Nel caso di richiesta da parte degli amministratori del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta, di posizionare i contenitori su aree pubbliche, a causa dell'assenza di spazi idonei all'interno delle proprietà private, sono i Servizi competenti del Comune e il Gestore a valutare le varie richieste e decidere se sussistono le condizioni per accoglierle ed indicare l'esatta ubicazione dei contenitori ed i costi, a carico del richiedente, per la mascheratura e l'occupazione di spazio pubblico.

Non possono essere accolte richieste nei casi in cui all'interno delle proprietà private esistano spazi disponibili.

9. Le aree pubbliche individuate ai sensi del comma precedente, sono mantenute pulite dal condominio e/o titolare ditta (utenza non domestica). Inoltre sono opportunamente recintate secondo la mascheratura definita dal Comune, e dotate di apposita cartellonistica, indicante una dicitura del tipo: "I CASSONETTI PRESENTI ALL'INTERNO DI QUESTA AREA SONO AD USO ESCLUSIVO DEL CIVICO N. ____ (NOME CONDOMINIO) DI VIA/PIAZZA ____" La manutenzione di dette aree è in capo al condominio e/o titolare ditta.

10. Nel caso di edifici accessibili solo attraverso vicoli stretti e di case sparse difficilmente raggiungibili con i mezzi della raccolta e negli altri casi in cui è ritenuto necessario da parte del Gestore, in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori devono essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni impartite dal Gestore.

CAPO V
Raccolta in Centro Comunale

Art. 29 Organizzazione del servizio di raccolta in Centro Comunale di Raccolta

All'attivazione del Centro Comunale di Raccolta o altrimenti detto Eco centro o Punto ecologico, per i conferimenti in detto centro ovvero negli analoghi Centri raccolta che si attiveranno sul territorio, se non altrimenti stabilito, si applicano le disposizioni dello specifico Regolamento comunale approvato con DCC n. 10 del 25-06-2020.

TITOLO IV
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI
Capo I
Servizio di spazzamento

Art. 30 – Estensione territoriale del servizio di spazzamento

1. Il servizio di spazzamento è svolto all'interno del territorio comunale ed interessa specificatamente:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi coperti e scoperti;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

2. L'interno delle zone individuate, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.

3. Il servizio di spazzamento verrà eseguito sulle aree, vie e piazze comunali, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

Art. 31 – Organizzazione del servizio di spazzamento

1. L'espletamento del servizio di spazzamento è svolto secondo le modalità e con le frequenze stabilite dal Comune.

2. La pulizia delle superfici dovrà essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi programmati.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e detriti. Devono essere asportati tutti i rifiuti che occludono griglie, caditoie, tombini e simili al fine di consentire il regolare deflusso delle acque piovane.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico negli spazi urbani.

5. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone saranno svolte di norma nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Art. 32 – Cestini porta rifiuti e per la raccolta delle deiezioni canine

1. Nel servizio di spazzamento, allo scopo di garantire il mantenimento delle aree pubbliche o di uso pubblico, può essere compresa l'installazione sul suolo pubblico di appositi cestini per il conferimento dei rifiuti conferiti dai passanti e/o per la raccolta delle deiezioni canine.

2. Il servizio comprende:

- a) lo svuotamento dei cestini installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione a regola d'arte dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione, la ricollocazione negli appositi dispense delle palette per la raccolta delle deiezioni canine eventualmente fornite dal Comune;
- b) il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto.

3. I cestini porta rifiuti e/o per la raccolta delle deiezioni canine saranno svuotati con cadenze tali da essere sempre fruibili.

4. E' vietato conferire nei cestini per la raccolta delle deiezioni canine, o in prossimità di essi, qualsiasi altro tipo di rifiuto.

5. E' vietato altresì conferire nei cestini porta rifiuti o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici, assimilati, ingombranti o di altro tipo non prodotto ordinariamente dai passanti.

6. I venditori ambulanti o i gestori di pubblici esercizi sono tenuti, tramite la predisposizione di propri adatti contenitori, a collaborare nella raccolta dei rifiuti in occasione di manifestazione che provochino un alto afflusso di clienti.

Art. 33 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Chiunque conduce animali domestici su aree pubbliche o aperte al pubblico deve personalmente provvedere a raccogliere ed asportare gli eventuali escrementi prodotti, in modo da evitare qualsiasi imbrattamento del suolo pubblico, anche erboso o piantumato.
2. Gli escrementi di cui al primo comma devono essere conferiti nei cestini dedicati di cui al precedente art. 31.

Art. 34 – Pulizia di aree pubbliche

1. Chiunque effettui attività che comportino la produzione di rifiuti sul suolo pubblico o aperto all'uso pubblico deve provvedere al loro sgombero e alla pulizia dell'area interessata.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma, il Comune provvederà allo sgombero e alla pulizia, addebitandone i costi ai responsabili, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
3. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti.
4. E' vietato introdurre rifiuti solidi o liquidi negli stessi.
5. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività, in ogni caso a non abbandonarvi residui di alcun genere.
6. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

Art. 35 – Pulizia delle aree pubbliche verdi

1. Il Comune provvede alla pulizia delle aree pubbliche verdi e dei loro accessori e pertinenze, curando in particolare l'eliminazione degli insetti dannosi e degli altri animali potenziali portatori di malattie e infezioni, attraverso interventi annuali programmati di lotta alla processionaria, zanzare e mosche, derattizzazione ecc.
2. Da vie, strade, piazze e suolo pubblico in genere devono essere spazzati e raccolti il fogliame e le ramaglie che saranno poi conferiti agli impianti di smaltimento o di recupero.
3. Il Comune provvede a programmare interventi di piantumazione e sostituzione di piante ed alberature consone alle caratteristiche dei luoghi oggetto di piantumazione, prevedendo assenze tali da minimizzare l'impatto sia sulle superfici calpestabili (es. marciapiedi) degli apparati radicali, sia l'imbrattamento del suolo pubblico con fogliame e/o resine derivanti dalle essenze medesime.

Art. 36 – Pulizia delle aree esterne ad esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'espletamento della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate o prospicienti/attigue, installando adeguati contenitori per ciascuna tipologia di rifiuto, di loro proprietà per raccogliere i rifiuti prodotti durante l'esercizio delle attività, da mettere a disposizione eventualmente anche dei clienti, qualora sia connessa alla vendita la produzione di rifiuti in prossimità all'attività (es. in caso di somministrazione di alimenti). I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti riciclabili.
2. All'orario di chiusura dell'esercizio, le aree di cui al comma precedente devono risultare perfettamente pulite.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle stesse.

Art. 37 - Manifestazioni pubbliche

1. Gli enti pubblici, i partiti, i sindacati, le associazioni e chiunque intenda organizzare e svolgere feste, convegni, sagre, manifestazioni culturali, religiose e sportive sul suolo pubblico o aperto all'uso pubblico, anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Comune il calendario delle iniziative indicando l'area che sarà effettivamente occupata.

2. Gli organizzatori delle iniziative devono provvedere, anche in caso di manifestazioni patrocinate dal Comune, direttamente o tramite apposita convenzione con l'ente gestore del servizio, alla pulizia dell'area, mediante asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti ed abbandonati dai frequentatori, ad esclusione delle manifestazioni organizzate direttamente dal Comune.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune in quanto eccedenti i costi dell'ordinaria pulizia della medesima area sono imputati agli organizzatori dell'iniziativa in questione.

Art. 38 – Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario

1. Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario, come luna park, circhi e spettacoli itineranti in genere, devono essere mantenute pulite durante tutta la durata degli spettacoli e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area deve contenere una clausola che specifichi le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane degli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
3. Il Comune provvede a dotare per il periodo necessario le aree di cui al 1° comma di appositi cassonetti dedicati e di cestini porta rifiuti.
4. Ogni onere aggiuntivo legato al potenziamento dell'ordinario servizio di spazzamento è posto a carico dei gestori delle attività in questione.

Art. 39 – Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, anche dei mercati non ordinari, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo ad di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, conferendoli seguendo le prescrizioni impartite dal Comune.
2. Al termine dell'orario di lavoro, ogni posteggio deve risultare perfettamente sgombro da rifiuti e pulito.
3. La pulizia dell'area ed il ritiro dei rifiuti da attività mercatali è di competenza della ditta esecutrice del servizio raccolta rifiuti.

Art. 40 – Esercizi stagionali e stabilimenti balneari – Norme particolari

1. I gestori di esercizi stagionali all'aperto devono comunicare al Comune l'inizio dell'attività almeno con trenta giorni di anticipo, al fine di consentire un potenziamento delle strutture per il conferimento dei rifiuti o particolari articolazioni del pubblico servizio.
2. Gli stessi gestori degli esercizi in parola devono svuotare quotidianamente i contenitori eventualmente collocati all'interno delle aree di loro pertinenza conferendo il contenuto nei contenitori del servizio pubblico ordinario o in quelli messi a disposizione nell'ambito della particolare articolazione dello stesso.
3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti (carrellati, mastelli, ecc.), devono essere custoditi all'interno delle aree di proprietà o aree nella disponibilità degli assegnatari non accessibili a terzi, evitando manomissioni o alterazioni, provvedendo alla loro pulizia, conservazione, manutenzione, restando fermo l'obbligo in caso di danneggiamento o furto di richiedere il reintegro al gestore, previa denuncia alle autorità competenti;
4. Anche i contenitori (carrellati, mastelli, ecc.) "condominiali" devono essere custoditi all'interno delle aree di proprietà, con ciò intendendosi esclusivamente le pertinenze interne degli immobili e/o porzioni di proprietà esterna, purché le medesime siano completamente recintate o chiuse, tali da essere inibite del tutto al pubblico passaggio e al pubblico utilizzo;
5. I contenitori (carrellati, mastelli, ecc.) devono essere esposti entro le prime ore del mattino su suolo pubblico solo ed esclusivamente nei giorni per il conferimento previsto per ogni tipologia di frazione merceologica dal calendario consegnato dalla ditta appaltatrice insieme alle attrezzature e reperibile sul sito www.arole2.it. Nel caso i contenitori per la raccolta merceologica risultassero insufficienti, i rifiuti potranno essere contenuti in sacchi trasparenti e depositati a fianco al contenitore specifico, fermo restando l'obbligo di segnalare alla ditta esecutrice del servizio la eventuale necessità di integrazione della dotazione.
6. I contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti devono essere ritirati, a cura degli utenti, dalla pubblica via o area e sistemati all'interno di aree private e di pertinenza degli utenti stessi nel più breve tempo possibile e comunque entro un termine non superiore a due ore dallo svuotamento da parte della ditta appaltatrice; eventuali danni, inconvenienti igienico sanitari, abbandoni incontrollati nelle adiacenze di detti contenitori saranno imputabili all'utenza associata agli stessi;
7. Non saranno ritirati rifiuti esposti in ritardo e/o in difformità al calendario di raccolta e/o non correttamente differenziati;

8.I contenitori (carrellati, mastelli, ecc.), ad uso di attività commerciali e/o pubblici esercizi, strutture ricettive, villaggi turistici non possono essere allocati su suolo pubblico, tranne che in casi straordinari e previa autorizzazione dell'Amministrazione attraverso un procedimento amministrativo che preveda una richiesta in deroga da parte dell'utenza e la presentazione di una planimetria con una relazione tecnica dove vengono descritti gli accorgimenti necessari per il decoro urbano oltre che igienico sanitario e le motivazioni della richiesta allocazione in deroga;

9.Nel caso in cui durante la raccolta dei rifiuti vengano riscontrate eventuali non conformità rispetto alla disciplina impartita con la presente o alle definizioni del servizio, gli addetti non ritireranno i rifiuti. In questa eventualità è fatto obbligo all'utente proprietario di rimuovere le eventuali difformità e riposizionare i relativi contenitori nei giorni successivi quando previsto dal calendario;

10.I concessionari degli stabilimenti balneari devono curare il decoro, l'igiene e la perfetta manutenzione dell'area in concessione ed hanno l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e, altresì, di dotare le proprie strutture di idonei contenitori per i diversi tipi di rifiuto al servizio degli utenti. Tutti i rifiuti devono essere sistemati in appositi contenitori differenziati in attesa del ritiro da parte del servizio pubblico, negli orari e con le modalità fissate dal calendario dei conferimenti. E' fatto divieto di posizionare su suolo pubblico contenitori senza preventiva eventuale autorizzazione in deroga, previa presentazione di proposta con annessa planimetria dove venga dimostrata la compatibilità e fattibilità sotto il profilo del decoro e dell'igiene, nonché la motivazione della richiesta.

Art. 41 – Pulizia dei fabbricati, delle aree coperte e scoperte private e dei terreni non edificati

1. Le parti di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private, recintate e non e i terreni non edificati, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari o di chi comunque ne abbia la disponibilità a qualsiasi titolo, onde evitare qualsivoglia forma di inquinamento. A tal fine i soggetti in questione devono approntare i dovuti accorgimenti tecnici quali la periodica estirpazione della vegetazione infestante e l'esecuzione di trattamenti di disinfezione onde evitare la proliferazione di animali dannosi, la costruzione di canali di scolo e di recinzioni.

2. Gli stessi soggetti sono altresì obbligati all'asportazione e trasporto del rifiuto, con relativo smaltimento, a propria cura e spesa dei rifiuti ivi abbandonati anche da terzi e/o ignoti.

3. A tutti i proprietari e a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, dispongono di immobili e di aree private aventi pertinenze proprie quali: box interrati, magazzini, intercapedini, cavedi, cortili, spazi destinati a giardini ed al verde in genere, depositi e fosse per la raccolta di rifiuti, siti nell'ambito del territorio comunale di provvedere a loro cura, spese e responsabilità, all'integrale pulizia e derattizzazione delle predette aree in almeno due cicli annui.

4. Nel caso gravi motivi igienico-sanitari generali, il Sindaco emetterà ordinanza per la pulizia, il diserbo e la derattizzazione nei confronti di tutti i proprietari, conduttori di beni immobili privati e pubblici e le relative pertinenze.

Art. 42 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno o di un veicolo che perda olio motore).

3. In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico. Fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Capo II Servizi cimiteriali

Art. 43 – Rifiuti cimiteriali da esumazione, estumulazione e attività manutentive

1. Ai sensi del presente Regolamento e dell'art. 184 del Decreto, per Rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

a) ordinaria attività cimiteriale

b) esumazioni ed estumulazioni

2. I rifiuti di alla lettera a) comma 1 devono essere stoccati in contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare: i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta e di eventuali strutture annesse.

3. I materiali lapidei, di costruzione e demolizione, son considerati inerti.

4. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettere b) comma 1 sono gestiti con le necessarie precauzioni considerate le caratteristiche igienico-sanitarie. In particolare i resti lignei del feretro, oggetti ed elementi metallici e resti di indumenti andranno, dopo opportuna riduzione volumetrica, raccolti e trasportati in appositi contenitori a tenuta fino ad idoneo impianto di smaltimento secondo le disposizioni vigenti. I residui metallici potranno essere recuperati dopo che sia stata ottenuta la disinfezione degli stessi.

5. Le attività di gestione di tali rifiuti sono eseguite tramite ditte appositamente incaricate.

6. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti si deve prestare particolare cura al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, a tutela degli addetti.

TITOLO V

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SPECIALI E RIFIUTI PERICOLOSI E DI ALTRE

TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Art. 44 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ed in particolare di rifiuti speciali pericolosi, devono tenere distinti i flussi di tali rifiuti da quelli di cui al titolo III, e provvedere ad un loro adeguato smaltimento, in osservanza alla normativa vigente.

2. E' vietato il conferimento dei rifiuti in questione al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.

3. Il Comune opera una specifica attività di monitoraggio tesa a verificare il rispetto degli obblighi in parola.

Art. 45 – Gestione dei rifiuti speciali non assimilati

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale istituisca il servizio integrativo di conferimento di alcune tipologie di rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 198 del Decreto, presso il Centro Comunale di Raccolta, il produttore può affidare i medesimi allo stesso.

Art. 46 – Gestione dei rifiuti urbani pericolosi

1. Il Comune può istituire il servizio di raccolta differenziata per alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi.

2. In particolare, il Comune promuove la raccolta differenziata delle seguenti frazioni di rifiuto proveniente da insediamenti di tipo domestico:

a) rifiuti pericolosi:

a1) batterie e pile;

a2) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo “T”, o “F”;

a3) prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati;

a4) lampade a scarica e tubi catodici;

a5) siringhe ed altro materiale contaminato, giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o parte al pubblico, del territorio comunale;

a6) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;

a7) batterie per auto;

b) rifiuti liquidi

b1) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti;

b2) oli e grassi minerali esausti

c) altri rifiuti pericolosi provenienti da attività domestiche.

3. La raccolta differenziata di tali rifiuti si svolge con l'utilizzo di appositi contenitori dislocati sul territorio comunale. In particolare:

a) gli oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti, provenienti da utenze domestiche devono essere conferiti, presso le isole di raccolta degli oli esausti dislocate sul territorio comunale, utilizzando contenitori di dimensioni adeguate al conferimento nei cassonetti appositamente dislocati, evitando di depositare tali contenitori nelle adiacenze e sulle pubbliche aree.

b) le batterie e pile esauste devono essere conferite in appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.

c) i prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati sul territorio, privati dalla scatola di confezionamento;

4. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere periodicamente svuotati e puliti, secondo le necessità, dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 47 – Gestione dei beni durevoli obsoleti

I beni durevoli obsoleti di cui all'art. 227 del Decreto sono conferiti dall'utente:

- a) al servizio di raccolta su chiamata
- b) al Centro Comunale di raccolta

TITOLO VI – TRASPORTO E SMALTIMENTO

Art. 48 – Trasporto e pesatura

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con mezzi idonei, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada e di quelle igienico-sanitarie.
2. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo deroghe espressamente concesse dalle autorità competenti per lo svolgimento del servizio pubblico in questione.
3. L'ente gestore garantisce l'idoneità operativa di tali mezzi che, una volta divenuti obsoleti, devono essere adeguatamente rimpiazzati con mezzi nuovi e tecnologicamente innovativi.
4. Il Comune ha facoltà di dotarsi di pesa per la pesatura dei rifiuti prima del loro avvio a trattamento/smaltimento.

Art. 49 – Smaltimento

1. Il Comune stabilisce le modalità di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo, garantendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle finalità del presente regolamento.
2. Lo smaltimento avviene presso gli impianti in esercizio a ciò debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi generali di cui all'art. 178 del Decreto e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.
3. Le spese sostenute dal Comune per il recupero, trasporto, radiazione e smaltimento dei veicoli abbandonati sul suolo, verranno addebitate ai soggetti responsabili dell'abbandono in solido con i proprietari dei veicoli stessi.

TITOLO VII

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 50 – Efficacia del presente regolamento

Il presente Regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra in vigore dopo il 15^o giorno dalla pubblicazione. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, vengono contestualmente abrogate le disposizioni presenti nei Regolamenti Comunali in contrasto con il presente.

Art. 51 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al Decreto, le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri Regolamenti Comunali e, nella sfera di propria competenza, dall'Autorità d'Ambito.

Art. 52 – Controlli

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento, delle leggi in materia di rifiuti provvedono in via generale gli agenti del Corpo di Polizia Locale, Ispettori Sanitari, le guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale ed i soggetti formalmente individuati dall'ente, ai sensi della L. n. 689/81 e della normativa vigente in materia.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri soggetti indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra

operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

4. La vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza. I soggetti, di cui al comma 1, sorvegliano sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato degli stessi applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

5. In caso d' inosservanza delle disposizioni di cui al capo III e, nello specifico, del calendario disciplinante i giorni di raccolta delle varie tipologie di rifiuto, formalmente approvato, e delle modalità di conferimento, i rifiuti non verranno ritirati. In tale circostanza l'operatore addetto al servizio di raccolta provvederà a stilare ed affiggere apposito avviso presso il luogo di esposizione dei contenitori dell'utente, o sugli stessi, descrivente l'irregolarità rilevata, comunicando quanto accertato all'Ufficio di Polizia Locale del Comune.

All'accertamento della terza circostanza ricondotta all'inosservanza di quanto disciplinato al capo III del presente regolamento, formalmente segnalata all'ufficio Ambiente, saranno applicate le sanzioni previste da presente Regolamento.

6. Nel caso di abbandoni di rifiuti sul territorio comunale si applicano le sanzioni secondo il D.Lgs. 152/2006, qualora il fatto non costituisca reato.

7. In caso dell'accertamento di inadempienza e/o conferimenti di rifiuti che a causa della tipologia e/o quantità comportano problemi igienico sanitari o logistici al servizio di raccolta, su segnalazione dell'ufficio competente il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

8) Il Comune ha facoltà di installare sistemi automatici di videosorveglianze e/o "videotrappole" finalizzati all'individuazione di pratiche non corrette di conferimento rifiuti.

Art. 53 – Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 192 del Decreto nonché dagli altri Regolamenti Comunali, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa nei limiti minimi e massimi elencati nell'allegato "A" del presente Regolamento. L'adeguamento delle stesse è demandato alla Giunta Comunale.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 54 – Allegati

Sono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

All. A: Tabella delle sanzioni

All. B: Norme regolamentari per la conduzione di impianti di compostaggio per rifiuti biodegradabili di capacità inferiore a 80 t/anno (c.d. "compostaggio locale").

ALLEGATO A
TABELLA DELLE SANZIONI

Previsione regolamentare	Descrizione	Minimo edittale €	Misura ridotta €	Massimo edittale €
Art. 15 comma 12 lett. a) e b)	Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta	25,00	50,00	150,00
Art. 15 comma 12 lett. c)	Danneggiamento di attrezzature del servizio pubblico di raccolta	75,00	150,00	450,00
Art. 15 comma 12 lett. d)	Affissioni non autorizzate sui contenitori	25,00	50,00	150,00
Art. 15 comma 12 lett. e)	Intralcio all'opera degli addetti al servizio di raccolta	50,00	100,00	300,00
Art. 15 comma 12 lett. f)	Conferimento materiali accesi o non completamente spenti	75,00	150,00	450,00
Art. 15 comma 12 lett. g)	Imbrattamento del suolo	150,00	300,00	500,00
Art. 15 comma 12 lett. h)	Spostamento contenitori per la raccolta	25,00	50,00	150,00
Art. 15 comma 12 lett. i) ed l)	Smaltimento non autorizzato dei rifiuti mediante combustione e/o immissione in pubblica fognatura, salvo che il fatto non costituisca reato	75,00	150,00	450,00
Art. 15 comma 12 lett. m)	Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori sono destinati	25,00	50,00	150,00
Art. 15 comma 12 lett. n)	Abbandono di rifiuti fuori dagli appositi contenitori, anche se in prossimità degli stessi, o sul suolo all'interno delle aree ecologiche condominiali, su area privata o pubblica	75,00	150,00	450,00
Art. 15 comma 12 lett. o)	Esposizione di rifiuto in luogo diverso da quello stabilito per la raccolta ovvero non in prossimità dell'accesso dell'utente alla via pubblica	25,00	50,00	150,00
Art. 15 comma 12 lett. p)	Esposizione di rifiuto in giorni diversi da quelli previsti nel calendario di raccolta	75,00	150,00	450,00
Art. 15 comma 12 lett. q)	Conferimento del rifiuto indifferenziato ovvero non suddiviso nelle varie frazioni merceologiche di raccolta differenziata (umido, secco non riciclabile, secco riciclabile)	75,00	150,00	450,00
Art. 15 comma 12 lett. r)	Abbandono il rifiuto in sacchetti su cestini getta carte posti sul suolo pubblico	75,00	150,00	450,00
Art. 15 comma 12 lett. s)	Effettuare il compostaggio domestico in luoghi non adatti al processo di compostaggio	25,00	50,00	150,00
Art. 15 comma 12 lett. t)	Conferimento su tutto il territorio comunale in ogni forma e luogo fatto salvo nelle aziende autorizzate, di qualsiasi rifiuto, anche se assimilabile, prodotto in un altro comune	50,00	150,00	450,00
Art. 17	Conferimento di rifiuti non assimilabili ai RSU	150,00	300,00	500,00

Art. 33	Mancanza degli appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodotti dal proprio animale e/o non ripulire il sito dalla deiezione	25,00	50,00	150,00
Art. 39	Mancata pulizia del suolo al di sotto ed intono al proprio posto vendita nel mercato al dettaglio, ordinario e non, coperto o scoperto su area pubblica	50,00	100,00	300,00
Art. 40	Violazione delle norme specifiche per gli esercizi stagionali e/o stabilimenti balneari	150,00	300,00	500,00
TITOLO III	Violazione in materia di gestione degli rifiuti urbani domestici e degli assimilati	50,00	100,00	300,00
TITOLO IV	Violazioni in materia di gestione di rifiuti esterni e cimiteriali	50,00	100,00	300,00
TITOLO V	Violazioni in materia di gestione di rifiuti non assimilati, pericolosi, ecc. salvo che il fatto non comporti più grave sanzione	250,00	300,00	500,00
TITOLO VI	Violazioni in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti	150,00	300,00	500,00

ALLEGATO B
NORME REGOLAMENTARI PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO PER
RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CAPACITÀ INFERIORE A 80 T/ANNO (C.D.
“COMPOSTAGGIO LOCALE”)

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la gestione degli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili con capacità di trattamento inferiore a 80 t/anno (in seguito composte) da realizzarsi secondo quanto previsto dal comma 7-bis dell'art. 214 del D.lgs. 152/06 – nel prosieguo semplicemente “Decreto”- (compostaggio locale).

Il Regolamento viene redatto nel rispetto delle vigenti norme in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e, in particolare, in conformità a quanto stabilito dalla legislazione nazionale sui rifiuti di cui al Decreto e si configura come Regolamento di Gestione degli impianti di cui al comma 7-bis dell'art. 214 del medesimo Decreto.

Art. 2 - Finalità e obiettivi

Il presente Regolamento ha le seguenti finalità e obiettivi:

- a) incentivare le pratiche di riduzione dei rifiuti alla fonte tramite il compostaggio locale;
- b) agevolare la gestione del rifiuto biodegradabile per le utenze comunali;
- c) diminuire i costi di gestione dei rifiuti organici per il Comune di Melendugno;
- d) regolare la gestione degli impianti di compostaggio aerobico con capacità di trattamento inferiore a 80 t/anno (compostaggio locale);
- e) favorire la diffusione del concetto di sviluppo sostenibile e di una nuova coscienza ecologica collettiva.

Il Regolamento è stato sviluppato sulla base dei seguenti presupposti: la riduzione e il trattamento dei rifiuti alla fonte rappresenta un obiettivo strategico dell'Unione Europea nonché della normativa nazionale; I Comuni, ai sensi dell'art. 180 comma 1-septies del Decreto “al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi [...], nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio locale, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto.

Il compostaggio locale dei rifiuti biodegradabili rappresenta un'azione determinante e concreta per la riduzione dei rifiuti inviati a trattamento e/o smaltimento.

Art. 3 - Definizioni

- a) “rifiuti biodegradabili”: rifiuti provenienti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi;
- b) “rifiuti organici”: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- c) “compostaggio”: processo aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione della sostanza organica per la produzione di compost;
- d) “compost”: miscela di sostanze umificate derivanti dalla degradazione biologica aerobica di rifiuti organici, non destinato alla vendita e che rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 8, caratteristiche di cui all'Allegato 2 punto 2.4 del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75;
- e) “composter”: struttura o macchinario che consente di gestire in modo automatico, efficiente e sicuro il processo di compostaggio.
- f) “impianto di compostaggio locale”: composte idoneo all'attività di compostaggio locale di cui all'articolo 183, lettera qq) bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzata alla produzione di compost mediante decomposizione aerobica, costituito da strumentazione elettromeccanica, con una capacità di trattamento massima pari a 80 t/anno
- g) i) “utenze aderenti al compostaggio locale”: utenze domestiche e non domestiche, iscritte al ruolo della tassa rifiuti di cui all'articolo 1 comma 641 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ammesse al

- conferimento negli impianti di compostaggio locale;
- h) “gestore”: soggetto/soggetti individuati in ambito comunale per la gestione di uno o più impianti di compostaggio locale;
 - i) “strutturante”: materiale ligneo-cellulosico di granulometria adeguata alle caratteristiche dell'impianto impiegato con funzione di ottimizzazione del processo di compostaggio

Art. 4- Competenze del Comune

E' di competenza del Comune la valutazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) relative a impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili con capacità di trattamento inferiore a 80 t/anno da realizzarsi secondo quanto previsto dal comma 7-bis dell'art. 214 del Decreto e nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio ed igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, come specificato al comma 2 del presente articolo. Si precisa che l'attività risulta attivabile anche in aree agricole ai sensi del comma 7-bis dell'art. 214 del Decreto.

Per la valutazione degli aspetti di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, con riferimento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, permane l'obbligo di verifica presso la Soprintendenza competente qualora il composte modifici lo stato esteriore dei luoghi in area vincolata.

E' facoltà del Comune la stipula di convenzioni di associazione con i Comuni confinanti per la gestione congiunta del servizio di compostaggio per impianti di cui all'art. 5 comma 1) lettera b).

E' di competenza del Comune la nomina di uno o più gestori di cui al comma 7-bis dell'art. 214 del Decreto.

Art. 5 - Utenze soggette agli obblighi del Regolamento

Sono soggette agli obblighi del presente Regolamento le seguenti attività: **COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'**: Le utenze (domestiche e non domestiche) del Comune di Melendugno che conferiscono rifiuti organici di propria produzione presso impianti di compostaggio locale; Viene previsto l'obbligo di presentazione di SCIA di cui al comma 7-bis dell'art. 214 del Decreto per le utenze individuate dal comma 1 lettera b).

La SCIA di cui al comma 7-bis dell'art. 214 del Decreto potrà essere depositata dal Gestore nominato in ambito comunale, anche su proposta o autocandidatura di un idoneo soggetto o dal Comune stesso, previa nomina di un gestore interno.

Art. 6 - Compostaggio locale

Il compostaggio locale è un sistema di trattamento organizzato e integrato per la gestione e il recupero dei rifiuti organici provenienti da utenze domestiche in forma associata.

Il sistema di compostaggio locale si attua tramite il posizionamento di uno o più impianti automatizzati (composter) per il compostaggio dei rifiuti biodegradabili; in tal modo risulta possibile ridurre drasticamente i costi associati alla raccolta, allo smaltimento e al trasporto agli impianti di compostaggio finale dei rifiuti urbani biodegradabili.

Il compost prodotto dal processo di recupero può essere riutilizzato dalle utenze domestiche che aderiscono al sistema o da soggetti individuati dal Comune.

Art. 7 - Elenco dei rifiuti compostabili e modalità di conferimento

Possono essere conferiti agli impianti di compostaggio locale esclusivamente i rifiuti:

20 1 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense;

20 2 01 rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi;

I rifiuti devono essere conferiti obbligatoriamente in sacchetti di carta;

Possono usufruire degli impianti di compostaggio locale esclusivamente le utenze aderenti al sistema compostaggio locale

Art. 8- Sistemi di compostaggio locale ammessi e caratteristiche del compost in uscita

Requisito fondamentale per gli impianti di compostaggio locale è l'impiego di sistemi automatici elettromeccanici (*composter*) installati su aree in disponibilità al Comune o concesse in uso in forma scritta dai proprietari/titolari di diritti reali di godimento ovvero aree privati nella disponibilità dei soggetti aderenti al compostaggio locale;

I composter elettromeccanici dovranno avere i seguenti requisiti minimi:

- a) realizzazione con acciaio 304;
- b) posa su area pavimentata;
- c) sistema di carico automatizzato che consenta l'apertura del composter senza alcun contatto con l'utente;
- d) copertura del macchinario e dell'area di stoccaggio del compost in uscita;
- e) operatività a ciclo continuo;
- f) filtro a carboni attivi o biofiltro per la gestione di eventuali odori;
- g) presenza di dispositivi per la lettura dell'utenza

I sistemi di compostaggio locale non devono in alcun caso prevedere operazioni di riduzione volumetrica (triturazione e/o macinazione) dei rifiuti biodegradabili, né di bio- essiccazione.

I sistemi di compostaggio locale devono prevedere una o più camere di maturazione finalizzate a garantire che il compostaggio avvenga in ambiente isolato dall'esterno e in condizioni di sicurezza.

Lo strutturante necessario durante il processo di compostaggio può essere rappresentato o da pellet in legno non trattato oppure da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi oppure da segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno opportunamente triturati in pezzi non superiori ai 2 cm. La quantità di strutturante da immettere, dipenderà dalla natura degli scarti in entrata e non dovrà in ogni caso essere inferiore, in peso, al 5% di quanto introdotto.

Nel caso in cui la fase di maturazione sia ancora da terminare in uscita dal composter il processo dovrà obbligatoriamente concludersi esternamente in cumulo coperto (tettoia o presidio analogo) o in compostiere statiche.

Il compost in uscita dal processo di compostaggio, complessivo del tempo in macchina e dell'eventuale successiva maturazione in cumulo o in compostiera statica, deve risultare conforme alle caratteristiche di cui all'Allegato 2 punto 2.4 del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Art. 9 - Orario di apertura e modalità di accesso

Gli impianti di compostaggio locale saranno aperti con modalità ed orari da definire all'atto dell'installazione, apertura o inizio effettivo dell'attività, fatta eccezione per quelli posti su aree private ed a servizio di specifiche utenze associate, i cui orari sono stabiliti autonomamente dal Gestore o dai soggetti deleganti, anche riuniti in assemblea.

Sono autorizzati ad avviare i propri rifiuti biodegradabili agli impianti di comunità le utenze domestiche, nonché le utenze non domestiche (attività artigianali, industriali, commerciali, enti, associazioni, ecc.) individuate dal Comune nell'area di pertinenza/prossimità/vicinanza all'impianto o che si siano spontaneamente associate nell'installazione, su area in propria disponibilità, di un impianto conforme alle caratteristiche del presente Regolamento.

La richiesta dovrà pervenire sotto forma di SCIA

Art. 10 - Obblighi delle utenze

Gli utenti devono trattenersi nell'area destinata all'impianto di compostaggio locale (*composter*) per il solo periodo necessario a effettuare le operazioni di conferimento.

Durante le operazioni di conferimento gli utenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme del presente 'Regolamento' e le istruzioni impartite dal Gestore.

Gli utenti, posizionandosi di fronte all'area di carico del *composter*, devono attendere la completa apertura della bocca di carico prima di procedere all'inserimento dei sacchetti di rifiuto.

E' severamente vietata l'introduzione di rifiuti non biodegradabili negli impianti di compostaggio locale o diversi da quelli indicati nel presente Regolamento

Art. 11 - Obblighi del Gestore

Il Gestore individuato dal Comune o dai soggetti associati di cui sopra coordina, organizza e conduce il sistema di compostaggio locale.

Il Gestore è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e della vigente normativa.

In particolare il Gestore è tenuto a:

- a) fornire ai cittadini e agli altri soggetti che accedono agli impianti di compostaggio locale le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
- b) verificare periodicamente la pulizia delle aree circostanti agli impianti di compostaggio locale;
- c) segnalare al Servizio Ambiente ed al Comando della Polizia Locale del Comune ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione degli impianti di compostaggio locale nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti, registrando i nominativi degli avventori ritenuti responsabili;
- d) verificare periodicamente le buone condizioni di pulizia ed efficienza gli impianti di compostaggio locale;
- e) verificare la disponibilità di substrato ligneo (pellet o analogo) in carico agli impianti di compostaggio locale al fine di garantire l'efficienza dei processi di compostaggio;
- f) evitare l'accumulo eccessivo di compost in uscita dagli impianti di compostaggio locale; a tal fine il Comune può sottoscrivere convenzioni per il ritiro gratuito del compost da parte di soggetti specificamente individuati, associazioni, attività, etc. che procedano al riutilizzo diretto dello stesso. Si precisa che, in ogni caso, è vietata la vendita del compost prodotto.

2. Il Gestore potrà inoltre:

- a) impedire il conferimento in difformità da quanto previsto nel presente regolamento;
- b) fornire soccorso alle persone in particolare difficoltà per lo scarico dei rifiuti;
- c) accertare la provenienza degli utenti;
- d) non consentire l'accesso e la permanenza a persone non autorizzate